

## **CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI**

### Capo I - Principi generali

#### Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi e per la loro responsabilità disciplinare.

#### Articolo 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo

#### Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizza ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e di essere consapevoli della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può influire su vari fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della propria dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo

#### Articolo 4

Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione delle opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base all'appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando i propri interessi e si sorgevano conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve essere professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di psicoterapia sono lo stesso.

#### Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornare costantemente la propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza. Lo psicologo è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente, dubbi o

#### Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale e ne informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, dei contenuti, e del responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne derivano e della propria competenza nel rispetto delle altrui competenze.

#### Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle sue attività, lo psicologo, nel contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni e i risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati su dati e informazioni

#### Articolo 8

Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e l'usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività abusive.

#### Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti dello status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni di cui per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere tutelato, in ogni caso, in modo da non essere in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, in modo da non essere in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, in modo da non essere in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

#### Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si informa preventivamente del loro stato di salute e della loro capacità di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

#### Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 12 e 13.

#### Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione della sua attività professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del soggetto, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

#### Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il disclosure di informazioni psicologiche del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente alla regola del segreto professionale o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

#### Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

#### Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo deve informare i collaboratori della natura della collaborazione.

#### Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti, in modo da non essere in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

#### Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo della documentazione riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i termini previsti dalle norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adoperi per la realizzazione e la conservazione della documentazione.

#### Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la riservatezza del soggetto.

#### Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a non avallare decisioni contrarie a tali principi.

#### Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi professionali.

#### Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti della professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento delle materie psicologiche.

### Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza

#### Articolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non u

vantaggi.

#### Articolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

#### Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici del consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà essere

#### Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel rapporto professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano essere valutative, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica

#### Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propriamente inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali in Giustizia, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia

#### Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constatato che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni

#### Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti vietata nel rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale nel rapporto professionale.

#### Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati servizi professionali.

#### Articolo 30

Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non corrisponda al valore della prestazione.

#### Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono, generalmente, subordinate al consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano in situazioni di emergenza.

#### Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente, deve specificare la natura e le finalità dell'intervento.

### Capo III - Rapporti con i colleghi

#### Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della correttezza, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la dignità professionale.

#### Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i propri risultati, favorendone la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

#### Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altri dati e delle informazioni.

#### Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante i casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro dell'Ordine competente.

#### Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. In casi di altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

#### Articolo 38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l'Ordine, lo psicologo deve osservare i principi del decoro e della dignità professionale.

### Capo IV - Rapporti con la società

#### Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenze libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

#### Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo rende conto alla clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni proprie prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal professionista, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione. Qualsiasi violazione è considerata deontologica.

#### Capo V - Norme di attuazione

#### Articolo 41

E' istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l'Osservatorio permanente dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali e riferirla alla Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico n. 56.

#### Articolo 42

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.